

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE PARCELLE

Delibera del Consiglio dell'Ordine del 3 dicembre 1997

1. PREMESSA

A seguito delle richieste di numerosi colleghi, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ritiene opportuno mettere a disposizione degli iscritti la presente guida, in modo da stabilire una serie di criteri univoci che agevolino una corretta redazione delle parcelle professionali e che allo stesso tempo rendano informati i colleghi sui criteri normalmente adottati dalla Commissione revisione parcelle.

L'elaborato riassume in modo sintetico il lavoro compiuto dal Consiglio dell'Ordine, ma non ha la pretesa di essere esaustivo in quanto la materia è in continua evoluzione ed aggiornamento. La guida è stata redatta nel solo intento di chiarire e meglio interpretare l'applicazione delle norme di cui alla vigente Tariffa. Essa riporta inoltre una serie di indicazioni e linee guida per quelle prestazioni non espressamente contemplate nella tariffa nazionale, o per varie problematiche più o meno recenti, derivanti da sopravvenute nuove caratteristiche delle progettazioni e degli incarichi. Si rileva comunque che, al di là del fondamentale corretto rapporto tra le parti -che dal punto di vista etico deve essere sempre improntato al massimo rispetto, nell'ambito degli adempimenti professionali da porre in essere- risulta utilissima la stipula di una convenzione che regoli lo sviluppo delle prestazioni conseguenti all'incarico ed i relativi compensi professionali. In tal senso appare opportuno utilizzare uno schema di convenzione che tenga conto di tutte le indicazioni utili riportate nella presente guida.

2. FONDAMENTI, SCOPI E LIMITI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Le parcelle professionali sono introdotte dal Titolo III del Codice Civile che, trattando del lavoro autonomo, definisce il concetto di contratto d'opera (art. 2222) e, nel caso di professioni intellettuali, stabilisce (art. 2233) che il compenso o il corrispettivo, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le Tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice, sentito il parere dell'Associazione professionale, e che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Le attribuzioni dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri in materia di Tariffa professionale discendono inoltre dalla Legge 24.06.1923 n° 1395 che annovera, tra i compiti del Consiglio dell'Ordine, la formulazione del parere sulla liquidazione degli onorari e delle spese. Il conteggio degli onorari pertanto deve essere effettuato, quando possibile, secondo la Tariffa professionale (Legge n° 143/49) che ha carattere nazionale. I compensi stabiliti dalla legge citata sono minimi inderogabili e l'Ordine professionale ha il diritto-dovere di garantire il rispetto della Tariffa stessa ricorrendo anche ad adeguate sanzioni disciplinari.

È necessario comunque precisare che il parere dell'Ordine si limita ad attestare che la parcella è conforme alla Tariffa e allo stato attuale -da solo- non è vincolante agli effetti giuridici. Per quanto detto si ribadisce l'importanza del fatto che, in fase di conferimento dell'incarico, vengano compiutamente e dettagliatamente chiariti con il committente i limiti e i contenuti delle prestazioni richieste e i criteri con i quali la tariffa deve essere applicata. Questi chiarimenti, che è sempre opportuno riportare in forma scritta nella convenzione o negli atti simili (lettera o disciplinare di incarico), dovranno pertanto riguardare ogni dettaglio atto a definire senza ombra di dubbio la qualità e la quantità delle prestazioni richieste ed il corrispondente conteggio degli onorari. Si precisa infine che le tariffe stabilite dalla Legge n° 143/49 e dagli Ordini professionali sono dei minimi e che pertanto nulla vieta alle parti di concordare onorari di importo superiore.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano i seguenti riferimenti tariffari e normativi, nonché le delibere e le note esplicative assunte a suo tempo dal Consiglio dell'Ordine. Si precisa tuttavia che il Consiglio e la Commissione parcelle sono disponibili per l'esame e la discussione di eventuali nuovi problemi di natura tariffaria che di volta in volta dovessero manifestarsi.

- ◆ Tariffa professionale, Legge 02.03.1449 n° 143 e successivi aggiornamenti;
- ◆ Legge Regionale n° 16 del 04.10.1955;
- ◆ Capitolato d'oneri della Regione Autonoma della Sardegna, D.P.G.R. n° 54 del 13.10.1966;
- ◆ Nota C.N.I. del 12.03.1976, *Definizione di consuntivo lordo e di attendibile preventivo*;
- ◆ Delibera Consiglio 03.03.1977, *Schema di parzializzazione degli onorari per atti professionali di progetto esecutivo e particolari costruttivi di edifici di cui alla tab. A, classe I, categorie a), b), c), d) ed e)*;
- ◆ Circolare Ministero Lavori Pubblici prot. 5350/61-a-1 del 22.07.1977, *Criteri di liquidazione delle competenze professionali degli ingegneri ed architetti in merito al "consuntivo lordo"*;
- ◆ Notiziario "Informazione" n° 6, luglio 1984, *Prestazioni professionali ed onorari relativi alle consulenze per le pratiche centrali a vapore, pratiche VV.FF. ed alla legge n° 373 del 30.04.1976*;
- ◆ Circolare CNI n° 119/XII del 15.04.1987, *Criteri tariffari per prestazioni geotecniche*;
- ◆ Delibera Consiglio 12.03.1990, *Tariffa per la determinazione dell'indennità di esproprio e per la redazione dei piani particellari - Tabella "F" (perizie estimative)*;
- ◆ Delibera Consiglio 10.07.199, *Adeguamento delle tariffe secondo l'indice ISTAT per: N.O.P., certificati prevenzione incendi, perizia giurata di prevenzione incendi, carico di incendio, liquidi sotto pressione, apparecchi funzionanti a vapore, Legge 373. Tariffe per collaudo impianti tecnologici e pratiche di richiesta contributo per risparmio energetico*;
- ◆ Delibera Consiglio 31.07.1991, *Parcelle per "certificato di regolare esecuzione" e per prestazioni geotecniche*;
- ◆ Delibera Consiglio 22.03.1992, *Schemi di tariffa per adeguamento norme sicurezza apparecchi acqua calda e vapore, consulenze esercizio e manutenzione impianti, consulenze contenimento consumi energetici, misure prevenzione incendi, carico di incendio, perizie, certificazioni, acustica edilizia, calcoli igrometrici, collaudo tecnologico di impianti generali, collaudo statico strutturale*;
- ◆ Delibera Consiglio 21.05.1992, *Tariffa per partecipazioni a commissioni di appalto concorso*;

- ◆ Delibera Consiglio 15.01.1993, *Liquidazione parcella professionale per il collaudo statico di strutture in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica;*
- ◆ Delibera Consiglio 09.02.1994, *Schema di parcella per impianti di illuminazione interni ed esterni - classe IIIc;*
- ◆ Delibera Consiglio 28.10.1994, *Competenze professionali ingegneri e geologi per la redazione di perizie geologiche e geotecniche;*
- ◆ Delibera Consiglio 21.11.1994, *Compensi professionali riguardanti l'applicazione della Legge n° 10 del 09.01.1991;*
- ◆ Delibera Consiglio 08.11.1995, *Interpretazioni sulle tariffe professionali in materia urbanistica e sui Piani Urbanistici Comunali;*
- ◆ L'ingegnere italiano n° 269/1996 riguardante la *quantificazione degli onorari relativi al D.L.vo n° 626/1994;*
- ◆ Circolare CNI n° 156/XV del 06.11.1997 riguardante la *revisione degli onorari a vacazione;*
- ◆ Circolare CNI n° 160/XV del 14.11.1997 riguardante lo *schema di parcella per prestazioni di coordinatore per la sicurezza* di cui alla Legge n° 494/96.
- ◆ Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n° 417 del 03.09.1997 (G.U. n° 283 del 04.12.97) riguardante la *revisione degli onorari a vacazione.*

Tutte le delibere, circolari etc. sopra citate non vengono allegate alla presente guida, ma sono a disposizione di chiunque ne facesse richiesta presso la sede dell'Ordine.

4. STRUTTURAZIONE DELLA PARCELLA E CONTEGGIO DEGLI ONORARI

Nella redazione di una parcella occorre individuare nelle successive fasi:

1. il tipo di prestazione e l'onorario a cui questa può essere ricondotta;
2. l'articolazione della prestazione e l'eventuale parzializzazione, maggiorazione o riduzione del relativo onorario;
3. l'individuazione e quantificazione dei compensi accessori e delle spese.

La Legge nazionale n° 143/49, come già detto, indica i minimi tariffari inderogabili e stabilisce che gli onorari dovuti per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti possono determinarsi nei seguenti modi:

- a) *a percentuale*, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) *a quantità*, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) *a vacazione*, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) *a discrezione*, ossia a criterio del professionista.

Tutte le prestazioni valutabili a percentuale sono individuate nell'elenco di cui all'art. 14 della Legge, che prevede 9 classi a loro volta suddivise in categorie.

La quantificazione delle prestazioni e la loro eventuale parzializzazione sono individuate rispettivamente nelle tabelle A e B. Sono anche valutate a percentuale le prestazioni relative alle operazioni di estimo (art. 24 e seguenti e tab. F), quelle relative alla contabilità dei lavori (art. 23 a-c) e quelle relative ai collaudi (art. 19 a-f).

Le prestazioni valutabili a *vacazione*, che possono essere anche accessorie di altre, sono nell'art. 4 (rilievi, trattative, viaggi etc.).

Le prestazioni valutabili a *discrezione* sono individuate nell'art. 5 in modo dettagliato (consulenze, ricerche, prove, piani di viabilità, piani idraulici, organizzazione del lavoro, perizie sintetiche, memorie, giudizi arbitrali etc.).

Prima di entrare nel merito del modo di conteggiare gli onorari è opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti il concetto di minimo inderogabile e della conseguente riduzione dei minimi tariffari in applicazione della legge n° 155/89 per la progettazione di opere pubbliche. Si ricorda che tale norma converte in legge, con alcune modificazioni, il D.L. n° 65 del 02.03.1989. All'art. 4 comma 12-bis si legge testualmente: " Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri Enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri Enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento".

Esiste pertanto, per legge, la facoltà degli Enti pubblici di applicare una riduzione sugli onorari minimi di tariffa fino ad un massimo del 20%. Tale facoltà è stata confermata dal parere del Ministero di Grazia e Giustizia del 08.11.1996 prot. 7/10001/9935 e dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n° 9431 del 25.09.1997.

Si rileva tuttavia che la succitata riduzione dell'onorario non rappresenta un obbligo per la Pubblica amministrazione, bensì la legge lascia piena libertà di applicarla o meno. Si ritiene auspicabile che la citata riduzione sia eventualmente applicata solo qualora ricorrano delle particolari condizioni, ovvero con delle particolari riduzioni delle prestazioni professionali richieste al tecnico incaricato. Ciò può concretizzarsi attraverso una particolare organizzazione del lavoro o mediante la fornitura al professionista di specifici allegati progettuali od elaborazioni già in possesso delle Amministrazioni. Per esempio la fornitura di adeguata cartografia, rilievi delle situazioni esistenti, elaborati tecnico-economici o capitolari etc. che comunque possano consentire al professionista uno sgravio del carico di lavoro e giustificare pertanto la riduzione dell'onorario.

Occorre infine evidenziare che la riduzione, se applicata, va commisurata esclusivamente all'onorario base e non al rimborso spese.

5. ONORARI A PERCENTUALE E RIMBORSI SPESE

Nella generalità dei casi gli onorari possono determinarsi a percentuale, applicando all'importo del consuntivo lordo delle opere, o al loro attendibile preventivo, i fattori determinati dalle tabelle A e B, allegate alla Legge n° 143/49. La tabella A individua le percentuali da utilizzare per il calcolo degli onorari relativi a ciascuna delle varie classi e categorie definite dall'art. 14 della Tariffa, mentre la tabella B individua l'ulteriore percentuale da applicare per le singole prestazioni parziali effettuate (prestazioni definite all'art. 19).

Per quanto riguarda le prestazioni da considerare agli effetti del calcolo degli onorari è evidente che saranno quelle effettivamente richieste e accettate dal committente, significando che all'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, e che, se il professionista non segue l'intero sviluppo dell'opera, le percentuali di cui alla tabella B vanno incrementate del 25% (art. 18).

A questo proposito si ritiene necessario precisare che nel caso le prestazioni parziali comportino percentuali uguali o superiori all'80% il fattore della tabella B da applicare sarà pari all'unità (art. 16).

Oltre all'onorario, determinato come appena detto, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute, definite all'art. 6, e il rimborso delle vacanze di cui all'art. 4. Dette somme vanno di norma documentate. È però data facoltà di concordare col committente un rimborso forfetario che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale (art. 13).

Risulta opportuno precisare che il rimborso spese deve essere calcolato sull'onorario a percentuale ivi incluse, pertanto, tutte le eventuali maggiorazioni di cui agli artt. 17, 18, 19 e 21 della Tariffa. Poiché tuttavia non vi è uniformità di applicazione della norma da parte di molte amministrazioni e organi di controllo, si consiglia comunque, allo scopo di evitare contestazioni, di esplicitare in convenzione che la determinazione del rimborso spese avviene sull'onorario maggiorato.

Con D.M. in data 21/08/1958 la Legge n° 143/49 veniva modificata precisando che, in caso di disaccordo fra le parti, la percentuale di cui all'art. 13 sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine Professionale sempre entro il limite massimo del 60%.

A questo proposito il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ritiene di dover determinare il minimo rimborso spese recependo integralmente il Capitolato d'onori della Regione Autonoma della Sardegna di cui al D.P.G.R. n° 54 del 13.10.1966.

Il rimborso spese forfetario sarà pertanto così determinato:

- 30 %, in caso di prestazioni da effettuare nel proprio Comune di residenza;
- 45 %, in caso di prestazioni fuori dal Comune di residenza e per lavori compresi nella Classe I di cui all'art. 14 della Tariffa;
- 60 %, in caso di prestazioni fuori dalla propria residenza e per lavori compresi nelle altre Classi di cui al citato art 14.

Dette percentuali costituiscono pertanto minimi tariffari per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e comunque non sarà ritenuto ammissibile in ogni caso che il rimborso spese, nel caso il professionista opti per la forma forfetaria, sia inferiore al 30 % degli onorari a percentuale.

6. PERIZIE SUPPLETIVE E/O DI VARIANTE

Nel caso in cui, in corso d'opera, si rendesse necessario variare e/o aggiungere alcune categorie di opere, per esigenze manifestate dal Committente e regolarmente autorizzate, il direttore dei lavori dovrà procedere alla redazione di una Perizia suppletiva e/o di variante. Gli onorari, in tal caso, se il direttore dei lavori è anche progettista, saranno calcolati considerando l'incarico di progettazione esteso dall'importo originario al nuovo importo, determinato sommando all'importo lordo del progetto principale quello dei nuovi lavori progettati e/o variati (nella generalità dei casi il nuovo importo sarà determinato sommando all'importo lordo del progetto principale l'importo della colonna "+" del quadro comparativo di perizia).

Le somme della colonna " - " del quadro comparativo di perizia sono opere progettate e non dirette e pertanto bisogna calcolare la maggiorazione per incarico parziale riferita agli onorari di progettazione e relativamente a dette somme.

Nel caso in cui il direttore dei lavori non sia progettista dell'opera, si tratta evidentemente di una nuova progettazione e gli onorari saranno calcolati sull'importo delle opere aggiunte e/o variate.

7. MAGGIORAZIONI

Per i maggiori oneri rispetto alle normali prestazioni e in caso di particolari situazioni la Legge n° 143/49 prevede una serie di maggiorazioni definite negli articoli 17 - 19 - 21 nonché la maggiorazione del 15% per "speciale urgenza" (art. 2 ultimo capo) solo nel caso in cui detta urgenza sia esplicitamente menzionata dal committente nell'atto formale di incarico. Si rimanda agli

stessi articoli di legge per valutarne il campo di applicazione ma si ritiene opportuno ricordare che dette maggiorazioni vanno concordate preventivamente con il Committente nella loro percentuale di applicazione. Si ribadisce che, essendo da considerare aumenti dei coefficienti della tabella B, anch'essi contribuiscono alla determinazione degli onorari a percentuale sui quali applicare la percentuale di rimborso spese e vacanze di cui all'art. 13.

8. LAVORI CHE INTERESSANO PIÙ CATEGORIE

Nel caso che i lavori interessino più classi e categorie, considerati gli articoli 14 e 15 della Legge n° 143/49 e le circolari C.N.I. luglio 91 e febbraio 96, gli onorari devono essere calcolati applicando i coefficienti delle tabelle A e B agli importi dei lavori delle singole classi e categorie.

In casi particolari e facendone precisa menzione nella convenzione d'incarico, è possibile che lo studio generale dell'opera possa essere compensato a parte. Pertanto, in aggiunta agli onorari sopra indicati, si ritiene congruo che le parti concordino un compenso discrezionale pari agli onorari che competerebbero per la redazione del progetto di massima e del preventivo sommario di un'opera di importo pari a quello complessivo dei lavori e riferito alla classe ed alla categoria prevalente.

9. CASISTICA

Qui di seguito si riportano una serie di problematiche tra le più diffuse. L'elenco non intende ovviamente intendersi esaustivo, ma si auspica che chiarisca i principali dubbi interpretativi spesso sottoposti all'attenzione dell'Ordine.

9.1. PRESTAZIONE COMPLETA

A norma dell'art. 15, quando il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, le sue competenze - comprese quindi le aliquote afferenti alla progettazione sia principale che suppletiva - dovranno essere calcolate in misura definitiva sulla base del consuntivo lordo dell'opera, allorquando esso sarà determinabile. Qualora il progetto, per cause non imputabili al professionista, non venga realizzato per intero, spetteranno ovviamente al professionista le spettanze determinate sull'*attendibile preventivo*.

9.2. INTERRUZIONE D'INCARICO

Nel caso di interruzione dell'incarico - originariamente completo - durante la direzione lavori, l'onorario verrà calcolato in base alle percentuali relative all'importo totale dato dal consuntivo della parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L'aliquota della D.L. verrà calcolata sulla base del solo importo dei lavori già eseguiti al momento della sospensione d'incarico. Sull'onorario relativo alla parte del progetto di cui non è stata eseguita la D.L. si applicherà la maggiorazione del 25% per sospensione d'incarico previsto dall'art. 18 della Tariffa.

9.3. PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI ED ESECUTIVI

Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui alla Legge n° 109/94 modificata dalla

Legge n° 216/95 e delle eventuali e preannunciate modifiche alla legge quadro (A.S. n° 2288), sulla base di quanto indicato dal CNI, il Consiglio dell'Ordine in sede di approvazione della presente Guida, delibera la suddivisione delle nuove fasi di progettazione nel modo seguente:

- **progetto preliminare:** aliquote a) e b) di tabella B ;
- **progetto definitivo:** aliquota c) della tabella B ;
- **progetto esecutivo:** aliquote d), e), ed f) della tabella B.

Nel caso tuttavia il progetto definitivo fosse posto a base di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1b della Legge n° 109/94 così come modificata dalla Legge n° 216/95 (cosiddetto *appalto integrato*) occorrerà aggiungere alla voce c) della tabella B anche il 50% della voce d) (preventivo particolareggiato) ed il 50% della voce f) (capitolati e contratti).

Per quanto concerne gli elaborati ed il livello di definizione degli stessi, si rimanda alla citata legge n° 109/94 e successive integrazioni e modificazioni.

9.4. OPERE DISTINTE APPARTENENTI ALLA STESSA CLASSE E CATEGORIA

Quando più opere appartenenti alla stessa classe e categoria vengono commesse con unico incarico, ogni compenso verrà valutato assumendo le aliquote in base all'importo complessivo delle opere. Qualora le opere non appartengono alla stessa classe, ciascuna di esse sarà considerata, ai fini del compenso, come opera a sé stante.

9.5. OPERE IDENTICHE

Nel caso di ripetizione contemporanea di opere identiche, cioè di opere ripetute, senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, la percentuale relativa si computa sull'importo globale risultante dalla somma dell'importo di una sola opera più aliquote varianti da 1/2 ad 1/5 di questo, ripetuto tante volte quanto è il numero delle opere oltre la prima (D.M. 21.08.1958 art. 1). Qualora tuttavia le opere identiche interessino l'edilizia popolare ed economica, la eventuale prestazione di concezione ed impostazione urbanistica verrà compensata con un onorario integrativo a discrezione. Ovviamente la direzione lavori andrà compensata integralmente anche se relativa ad opere identiche.

9.6. OPERE IDENTICHE REALIZZATE IN FASI DISTINTE

Qualora il committente intenda riprodurre in fasi diverse un'opera già progettata e realizzata una prima volta, dovrà corrispondere per ogni ripetizione un compenso pari al 30% dell'onorario relativo alla progettazione sulla base dell'importo delle opere ripetute, valutato al momento della successiva costruzione. È sottinteso che i compensi riguardanti l'eventuale D.L., liquidazioni, etc. saranno corrisposti interamente.

9.7. PROGETTO PRELIMINARE O ESECUTIVO CON LOTTI O STRALCI

Per la redazione di progetti generali e di progetti stralcio o suddivisione in lotti -facendo riferimento a quanto disposto dal DPGR n° 54 del 13.10.1966- i compensi professionali dovranno essere determinati nel modo seguente:

- a) per la compilazione di progetti stralcio affidata all'autore del progetto generale, sia contemporaneamente alla redazione del progetto generale che successivamente, è corrisposto un com-

penso pari al 25% dell'onorario che complessivamente spetterebbe per la progettazione di un'opera di importo eguale a quello dello stralcio. In tal caso non compete il rimborso spese forfetario;

b) qualora il progettista venga inizialmente incaricato della progettazione completa e l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in un unico elaborato, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario. Su tale compenso aggiuntivo non si applica il rimborso spese;

c) ove invece, non per fatto del progettista, la progettazione esecutiva non venga originariamente estesa a tutta l'opera, ma limitata ad alcuni lotti, al progettista compete l'onorario per il progetto preliminare totale e l'onorario per la progettazione esecutiva, calcolato applicando la percentuale corrispondente ai singoli progetti dei lotti esecutivi, con l'incremento del 15% di cui sopra. Il rimborso spese sarà commisurato ai singoli progetti esecutivi redatti;

d) qualora la compilazione del progetto stralcio venga affidata a professionista diverso dai progettisti del progetto generale esecutivo, è corrisposto un compenso pari al 40% dell'onorario che complessivamente spetterebbe per la progettazione di un'opera di importo eguale a quello dello stralcio. Compete altresì il rimborso spese forfetario nella misura del 30%.

9.8. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO BASE PER LE STRUTTURE PORTANTI

Occorre precisare che l'importo da prendere a base per la valutazione dell'onorario è costituito dai costi delle seguenti opere:

- a) scavi a sezione obbligata e comunque afferenti alla struttura;
- b) strutture in fondazione comprese eventuali sottostrutture;
- c) strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, sbalzi etc.).

9.9. ONORARI PER PIANI REGOLATORI

Il numero degli abitanti nel territorio comunale, da considerare come base, dovrà essere quello esistente all'atto dell'affidamento dell'incarico. A tale numero è anche commisurata l'opera progettata e la prestazione professionale espletata. Pure al momento dell'incarico è riferito l'adeguamento ISTAT da applicarsi arrotondato alla decina. Per gli onorari si fa comunque riferimento alla Circolare Ministero LL.PP. n° 6679 del 01.12.1969.

9.10. IMPIANTI SPORTIVI DI QUALUNQUE GENERE

Gli onorari vanno liquidati, nella loro interezza, in base alle percentuali di cui alla tabella A, categoria Ic.

9.11. IMPIANTI INDUSTRIALI COMPLETI

Le prestazioni dovranno essere liquidate secondo le percentuali previste dalla classe II per le tre categorie d'impianti in cui essa è suddivisa. L'importo delle opere a cui applicare le percentuali di cui alla classe II comprenderà il macchinario, gli apparati ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria ed i relativi fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali. Comprenderà ad esempio i fabbricati in cui sono ubicati macchinari e apparecchiature nonché gli impianti relativi ai servizi indispensabili allo sviluppo del ciclo produttivo come l'alimen-

tazione elettrica, aria compressa, acqua calda, illuminazione, depurazione etc. mentre non comprenderà gli uffici e gli eventuali alloggi e le infrastrutture esterne.

9.12. PIANI PARTICELLARI D'ESPROPRIO E PRATICHE CATASTALI

La redazione dei piani particellari è regolato dal disposto della delibera del Consiglio dell'ordine in data 13.03.1990 alla quali si rimanda integralmente con la precisazione che gli onorari ivi riportati per la redazione dei piani particellari vanno adeguati all'indice ISTAT assumendo come base 100 l'indice del costo della vita del dicembre 1988.

9.13. SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI EDIFICI

Per le prestazioni professionali inerenti la sistemazione di aree esterne di edifici, si adotta la classe e categoria dell'opera cui dette aree sono a servizio, a condizione che non si riscontrino particolarità progettuali che possano far riferire la sistemazione esterna ad autonoma classe e categoria.

9.14. COLLAUDI

L'importo da considerare per la ricerca e l'applicazione della percentuale, sarà dato da quello rilevabile dallo Stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, maggiorato dell'eventuale aumento d'asta, dell'importo revisionale quando quest'ultimo figuri nella contabilità e sia sottoposto all'esame del collaudatore e dell'importo delle eventuali riserve, indipendentemente dal loro accoglimento.

Collaudo tecnico amministrativo: per la redazione del collaudo l'onorario è da valutarsi in base alla tabella C della Tariffa. È inoltre possibile, qualora l'incarico lo preveda, aggiungere la revisione tecnico-contabile che - sulla base del L.R. n. 16/1955 - si valuta pari al 25% dell'onorario, sulla quale non spetta alcun rimborso spese. Ove l'incarico sia affidato in corso d'opera spetta una maggiorazione da un minimo del 15% ad un massimo del 30% (art. 19/d) su cui però applicare il rimborso spese. Nel caso poi che il collaudo riguardi opere di manutenzione, l'onorario va incrementato fino ad un massimo del 50% (art. 19/e). Per opere di competenza della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 16/1955 è da applicarsi un riduzione del 35% sull'onorario base per i funzionari in servizio ed una riduzione del 25% per funzionari in quiescenza. È da precisare che, se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, gli onorari vanno stabiliti per l'importo lordo relativo a ciascun certificato.

Certificato di regolare esecuzione: l'onorario relativo al collaudo di opere che, con atto sostitutivo (certificato di regolare esecuzione) venga eseguito direttamente dal direttore dei lavori, viene liquidato in base a quanto esposto per il collaudo tecnico amministrativo, esclusa la revisione tecnico-contabile.

Collaudo statico: per i collaudi statici di strutture portanti di qualsiasi tipologia si applica quanto precedentemente detto per i collaudi tecnico-amministrativi, con la precisazione che la revisione dei calcoli sarà liquidata in ragione del 20% dell'onorario base (art. 19/f). Si evidenzia che per valore dell'opera sottoposta a collaudo deve essere assunto quello risultante dal consuntivo finale lordo delle opere statiche, comprese le fondazioni e gli scavi a sezione obbligata per le stesse, ovvero in difetto sarà stimato in funzione del volume realizzato. Per quanto riguarda il ricorso ad eventuale compenso a discrezione si richiama la delibera del Consiglio dell'Ordine in data 15.01.1993. Si sottolinea infine che

la decisione se effettuare o meno la revisione dei calcoli spetta senz'altro al collaudatore, a prescindere che tale revisione sia esplicitamente prevista in convenzione.

9.15. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE

Si precisa che quando la classe e la categoria non sono esattamente individuate tra quelle elencate dall'art. 14 si può procedere individuando la stessa per analogia. È il caso degli impianti di illuminazione stradale per i quali una progettazione corretta è perfettamente analoga, come prestazione, a quella indicata alla classe III cat. C.

9.16. COMPENSI PER INGEGNERE CAPO

Il Consiglio dell'Ordine ritiene congruo adottare quanto previsto dal 3° comma dell'art. 22 della Legge Regionale n° 24 del 22.04.1987 che prevede che gli onorari per l'espletamento delle funzioni di ingegnere capo vengono corrisposti nella misura di 1/3 (un terzo) di quelli spettanti al direttore dei lavori (voci *g*, *i*, *h* ed *l* della tabella B della legge n° 143/49), ivi comprese le prestazioni per misura e contabilità, con la sola esclusione di eventuali maggiorazioni per incarico parziale spettanti al direttore dei lavori. Agli onorari (non cumulabili con quelli della direzione lavori) si aggiunge ovviamente il rimborso spese.

9.17. COORDINATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N° 494/96

In attesa di una più organica disciplina tariffaria nella materia, il Consiglio dell'Ordine ha inteso recepire, provvisoriamente, la circolare CNI n° 160/XV del 14.11.1997 riguardante lo schema di parcella per prestazioni di coordinatore per la sicurezza di cui alla Legge n° 494/96.

Nel caso di incarico specifico affidato al progettista o al direttore dei lavori, l'onorario per il responsabile dei lavori viene determinato come maggiorazione sull'incarico con un coefficiente variabile tra il 3% ed il 6%, con un importo minimo di L. 1.000.000.

L'onorario per il coordinatore della progettazione viene determinato con una percentuale variabile dal 20% al 50% di quello spettante per la somma della voce progetto esecutivo dell'opera (punto *c* della tabella B) più la voce capitolati e contratti (punto *f*) della tabella B), con un importo minimo di L. 1.500.000; la predisposizione del fascicolo di cui al comma 1) lettera *b*) dell'art. 4 del citato D. L.vo può essere valutata a discrezione con un minimo di L. 500.000.

L'onorario per il coordinatore dell'esecuzione viene determinato con una percentuale variabile dal 30% al 60% di quello spettante per la somma della voce direzione lavori dell'opera (punto *g* della tabella B) più la voce assistenza al collaudo (punto *i* della tabella B) con un importo minimo di L. 2.000.000.

In casi particolari, allorquando esiste obiettivamente un impegno maggiore del coordinatore, tale impegno va valutato con un'ulteriore maggiorazione prevista dal 2° comma dell'art. 17 della tariffa.

Ai compensi determinati come sopra ed ottenuti ovviamente suddividendo l'opera per classi e categorie, va aggiunto il rimborso spese.

9.18. ACCONTI PER DIREZIONE DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori, il direttore dei lavori ha facoltà di chiedere acconti sulla parcella finale commisurati agli importi lordi degli stati d'avanzamento emessi.

Si rileva che la percentuale di tabella A da utilizzare per la determinazione dell'acconto è quel-

la relativa all'importo finale presunto dei lavori, mentre quella definitiva scaturirà solo dall'importo dello stato finale, una volta emesso.

Nel caso in cui l'importo dei lavori da dirigere, nella singola categoria interessata, superi i 5 miliardi, occorrerà, per analogia, procedere alla determinazione di un'unica percentuale ottenuta come media ponderale delle due aliquote, fino a 5 miliardi ed oltre i 5 miliardi.

9.19. COLLABORAZIONE TECNICA O ARTISTICA

Il Consiglio dell'Ordine ritiene congruo adottare quanto previsto dall'art. 4 del DPGR n° 54 del 13.10.1966, il quale prevede che -nel caso che per un lavoro si richiedesse, per speciali motivi, la collaborazione tecnica od artistica ad un libero professionista nella progettazione o nella direzione dei lavori- l'onorario a questi dovuto va commisurato al 40% del compenso che gli spetterebbe per l'intero incarico in ragione della tariffa professionale. All'onorario così determinato va aggiunto il rimborso spese.

9.20. TARIFFE RELATIVE AL D. L.VO N° 626/1994

Relativamente allo schema di parcella per prestazioni inerenti le attività connesse al D. L.vo 626/94, in attesa di una più organica disciplina tariffaria della materia, il Consiglio dell'Ordine ha inteso recepire provvisoriamente quanto indicato -a cura dell'apposita Commissione CNI- nella rivista "L'Ingegnere Italiano" n° 269/1996 ed alla quale si rimanda integralmente.

9.21. RIDUZIONI TARIFFARIE PER INGEGNERI DIPENDENTI PUBBLICI

Occorre precisare che la normativa vigente non prevede alcuna riduzione per prestazioni rese da ingegneri dipendenti della pubblica amministrazione sia nel ruolo tecnico che in quello docente. Le uniche eccezioni sono costituite:

- dalla riduzione prevista (35% per funzionari pubblici in servizio e 25% per funzionari in quiescenza) sugli onorari relativi ai collaudi tecnico-amministrativi svolti per conto della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n° 16/1955 ;
- dalla riduzione da un terzo fino ad un massimo del 50% in ottemperanza all'art. 62 del R.D. 2357/1925 che tuttavia è applicabile solo nel caso in cui un Amministrazione Pubblica dia un incarico professionale ad un proprio dipendente per conto di un'altro Ente Pubblico, ovvero per prestazioni aventi finalità di pubblico interesse.

In proposito il Consiglio di Stato ha più volte espresso il parere che la riduzione di cui al citato art. 62 non sia comunque applicabile ai dipendenti pubblici che, in virtù dell'ordinamento di settore (per esempio personale docente di scuola media, docenti universitari a tempo definito), possono esercitare al di fuori dell'orario di servizio la libera professione sulla base di una preventiva e generale autorizzazione a carattere continuativo.

10. ONORARI A VACAZIONE

Gli onorari vanno computati a vacanza in tutti quei casi in cui il tempo concorre come elemento principale di valutazione (rilievi, trattative con l'autorità, pratiche per espropri, convegni informativi, tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno).

Recentemente, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n° 417 del 03.09.1997 (pubblicato sulla G.U. n° 283 del 04.12.97), gli onorari sono stati aggiornati in ragione di L. 110.000 per il professionista incaricato e per ogni ora o frazione di ora. Nel caso in cui sia necessario avvalersi di aiuti, si avrà diritto ad un compenso in ragione di L. 73.500 all'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti, e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

11. ONORARI A DISCREZIONE

Gli onorari sono stabiliti a discrezione per le consulenze, in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare per analogia il criterio del compenso a percentuale e nei casi esplicitamente previsti dall'art. 5 della Tariffa.

Possono essere annoverati come onorari a discrezione tutti gli schemi tariffari deliberati dal Consiglio dell'Ordine quali la Tariffa urbanistica di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 6679 del 01.12.1969, le prestazioni relative alla Legge 10/91, lo schema deliberato per le prestazioni del D.Lgs. n° 626 e del D. Lgs. n° 494 etc.

12. LIMITI DELLA DISCREZIONALITÀ NELLE CONVENZIONI

In conclusione occorre precisare e distinguere quanto è di competenza del professionista da quanto invece è compito dell'Ordine professionale che eventualmente revisiona la parcella. Il "*visto di congruità*" che l'Ordine professionale appone sulla parcella è l'attestazione di un controllo effettuato dal Consiglio circa la *corrispondenza tra le prestazioni dichiarate dal professionista e la tariffa professionale*.

Qualora le prestazioni dichiarate in parcella non siano in alcun modo riconducibili alla Tariffa, allora l'Ordine esegue un "controllo di conformità" che riguarda la corrispondenza tra le prestazioni dichiarate dal professionista e quanto previsto in convenzione (vedasi maggiorazioni per speciale urgenza, art. 2; entità delle spese forfetizzate, art. 13; maggior compenso per D.L., art. 17; etc.).

Nella stipula delle convenzioni con Enti pubblici pertanto il professionista deve prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:

- a) la classe e categoria dell'opera non può essere in alcun modo oggetto di trattativa o di accordi in sede di stipula della convenzione, in quanto è intrinseca all'opera stessa e dipende dalle sue caratteristiche;
- b) la maggiorazione per speciale urgenza è subordinata a specifica richiesta del Committente;
- c) occorre sempre precisare l'entità percentuale del compenso forfetario, qualora preferito al compenso analitico, entro il massimo previsto dall'art. 13 della tariffa pari al 60% e secondo i criteri stabiliti dal citato DPGR n° 54/1966 e adottati da questo Ordine;
- d) l'entità della maggiorazione contemplata dall'art. 17 va prevista in convenzione o deve risultare da apposita certificazione e/o dichiarazione;
- e) le maggiorazioni di cui all'art. 21 prevedono specifiche richieste del committente e pertanto vanno previste in convenzione;
- f) le riduzioni, qualora espressamente richieste e debitamente giustificate dal Committente, vanno anche queste previste in convenzione, ma non possono comunque eccedere il 20% degli onorari come per legge e non incidono sul rimborso spese forfetario, il quale va pertanto calcolato con riferimento agli onorari non ridotti.

ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DEGLI ONORARI A PERCENTUALE

(rif. Artt. 14, 15, 18, 22, Tab. A, Tab. B, Tariffa; Circ. Min. LL. Pp. 22/07/1977 N° 5350/61, Artt. 18, 26 Cap. On. R.A.S.)

□ RICHIAMI ESPLICATIVI

1) Art. 14. Per le opere considerate nel capo II della Legge 143/49 è obbligatoria la suddivisione in classi e categorie di cui alla Tabella A. Se non si suddivide come appena detto, la Tab. E non è chiaramente applicabile se ci sono altre classi abbinate alla I°. Inoltre è necessario suddividere la contabilità perché la prescrizione sia applicabile anche alla direzione lavori.

2) Secondo la Circ. 5350/61 si deve fare riferimento al consuntivo lordo per la direzione lavori e per il collaudo e all'attendibile preventivo per il progetto principale e le perizie. Queste sono infatti protrazioni, nel tempo, della progettazione. Quindi l'insieme del progetto principale e delle perizie costituisce progetto unico con importo somma di quanto progettato. Ne deriva che la prestazione progettuale si esaurisce con l'ultima perizia e quindi **il tutto va pagato con le tariffe vigenti al momento della conclusione**, qualunque sia la data del progetto principale (quindi anche con recupero di eventuale aumento tariffario).

L'importo di riferimento per la progettazione, anche per le perizie, è tale attendibile preventivo lordo, anche se non coincidente col consuntivo lordo, in quanto la prestazione ha individuato tale importo. La prestazione progettuale viene in genere liquidata anche se non si conosce ancora il consuntivo lordo. Alla luce di tale interpretazione, non ha senso fare distinzione se nelle perizie sono stati o meno introdotti nuovi prezzi o nuovi particolari costruttivi rispetto al progetto principale, riducendo di fatto la casistica. Infatti se l'insieme del progetto principale e delle perizie fosse stato progettato in un'unica soluzione si sarebbero dovuti adottare da subito tutti i prezzi necessari ed i particolari costruttivi.

I prezzi di riferimento per le prestazioni (progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo etc.) sono quelli al lordo del ribasso d'asta (unico o sotto forma di offerta prezzi) e aumentati del rialzo d'asta (unico o sotto forma di offerta prezzi).

Nel caso di offerta prezzi bisogna calcolare preliminarmente, con i prezzi lordi suddetti, sia la perizia, sia la contabilità (Tab. E), sia i S.A.L. (acconti D.L.), sia lo stato finale (saldo D.L.).

Se i nuovi prezzi non vengono accettati dall'impresa, le vengono imposti d'ufficio. In tal caso la parcella va ricalcolata con i prezzi accordati ad essa dopo la soluzione del contenzioso, se comportano un rialzo.

Le perizie, mentre per l'entità dei lavori possono essere di variante (importo totale uguale o inferiore a quello del progetto principale), per il progettista sono sempre suppletive, nel senso che comportano sempre una prestazione aggiuntiva rispetto a quella relativa al solo progetto principale che quindi va remunerata in qualche modo.

Anche se non esaustivo, un comodo elaborato di riferimento per il calcolo della parcella è costituito dal **quadro di raffronto** che solitamente accompagna le perizie. A volte, però, è necessario ricorrere agli altri elaborati per individuare tutte le prestazioni svolte. Nella maggior parte dei casi basta fare riferimento agli importi delle colonne: importo del progetto principale, importo in più, importo in meno, importo occorrente in totale, naturalmente calcolati con i prezzi lordi e parzializzati per classi e categorie.

I primi tre servono per la parcella relativa alla progettazione, il quarto (se non subisce modifiche allo stato finale) per la contabilità, la direzione dei lavori ed il collaudo.

L'importo totale di progettazione è costituito dalla somma dell'importo del progetto principale e dell'importo in più. Per il calcolo degli onorari si considera la percentuale della Tab. A relativa a

tale importo, le aliquote della Tab. B relative alle prestazioni realmente effettuate ed il rimborso spese di cui agli artt. 16 e 26 del capitolato d'oneri R.A.S.

Se la colonna dell'importo in meno è diversa da zero vuol dire che parte o intere categorie di lavoro già progettate (e pagate con la progettazione perchè approvate e ritenute valide) non vengono dirette. In tal caso su tale importo in meno spetta il 25% per incarico parziale a norma dell'art.18. E' un caso intermedio rispetto a quello estremo che si verifica quando viene tolta l'intera direzione lavori. La percentuale della Tab. A da adottare è la stessa della progettazione totale perchè trattasi di una parte di essa.

In conclusione, le competenze per la progettazione sono costituite dalla somma di quella relativa al totale delle opere progettate e di quella relativa all'incarico parziale per la parte di opere progettate e non dirette.

Se la redazione della perizia è fatta dal professionista che ha solo l'incarico della direzione lavori, poichè egli progetta solo le quantità in più, la parcella relativa va calcolata con riferimento a tale importo in più con la percentuale della Tab. A ad esso afferente e le aliquote della Tab. B.

Per quanto riguarda la direzione dei lavori, gli acconti sui S.A.L. vengono calcolati con la percentuale della Tab. A relativa all'importo occorrente in totale, mentre il saldo va calcolato sull'importo dello stato finale e relativa percentuale deducendo gli acconti incassati. Con riferimento ai suddetti richiami si possono adottare i seguenti schemi a seconda dei casi, tenendo presente che alcuni di essi derivano dalle formule generali ponendo uguali a zero i simboli di riferimento relativi.

Alle competenze così ottenute bisogna aggiungere quelle particolari come difficoltà nella D.L. (art.17), divisione in lotti, urgenza etc.

□ ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO

1) SIMBOLOGIA

importo lordo progetto ⁽¹⁾	A
importo lordo colonna in + quadro di raffronto perizia ⁽²⁾	B
importo lordo colonna in - quadro di raffronto perizia ⁽³⁾	C
importo lordo colonna occorrente in totale quadro di raffronto perizia	D (A+B-C)
percentuale Tab. A	i %
aliquota Tab. B	b %
percentuale rimborso spese ⁽⁴⁾	s %

⁽¹⁾ Si ricorda che secondo il disposto dell'art. 14 della Tariffa Nazionale Ingegneri e Architetti (le tabelle del capo II tariffa, quindi A, E, F etc. per progettazione, D.L., contabilità) l'importo va suddiviso secondo le classi e categorie di cui alla tariffa anzidetta, e gli onorari vengono pertanto commisurati separatamente agli importi di ciascuna classe e categoria e non all'importo globale. Detti importi dovranno essere presi al lordo del ribasso d'asta se trattasi di lavoro aggiudicato al ribasso (qualunque tipo, anche offerta prezzi); comprenderanno invece l'aumento d'asta nel caso di gara in aumento.

⁽²⁾ Importo somma degli importi di cui alla colonna + del quadro comparativo di perizia e/o di quelli per i quali c'è stata effettiva progettazione

⁽³⁾ Importo somma degli importi di cui alla colonna - del quadro comparativo di perizia preso in valore assoluto (lavori progettati e non diretti).

⁽⁴⁾ Per lavori edili in sede 30%; fuori sede 45%; per gli altri lavori 30% se in sede e 60% se fuori sede.

- 2) **PROGETTAZIONE** (va commisurata ad attendibili preventivi lordi di ogni classe e categoria ed è da ricomprendersi l'eventuale perizia - infine va effettuata la sommatoria)

per ogni singola categoria:

$$\begin{array}{l} \text{per lavori progettati pari a F = A + B:} \quad F \times i_F \times b_F \times (1 + s) \quad \Rightarrow \quad G \\ \text{per lavori progettati e non diretti pari a C:} \quad C \times i_F \times b_F \times (1 + s) \times 0,25 \quad \Rightarrow \quad \frac{H}{\text{sommano}} \Rightarrow G + H \end{array}$$

totale progettazione $\Rightarrow \Sigma (G + H)$

N.B. se non c'è perizia, B e C diventano nulli ed $F \equiv A$;
se non viene fatta la direzione lavori, F e C diventano pari ad A.

- 3) **DIREZIONE LAVORI** (va commisurata su attendibili preventivi lordi di ogni classe e categoria per acconti su S.A.L. - su consuntivi lordi per saldo - infine va effettuata la sommatoria)

per ogni singola categoria (da contabilità lorde separate):

$$\begin{array}{l} \text{per lavori diretti pari a I = D:} \quad I \times i_I \times b_I \times (1 + s) \quad \Rightarrow \quad L \\ \text{direttore lavori non progettista del progetto principale} \\ \text{- per redazione lavori di perizia pari a B:} \quad B \times i_B \times b_B \times (1 + s) \quad \Rightarrow \quad M \\ \text{- per lavori diretti e non progettati pari ad A:} \quad A \times i_A \times b_A \times (1 + s) \times 0,25 \Rightarrow \frac{N}{\text{sommano}} \Rightarrow L + M + N \end{array}$$

totale direzione lavori $\Rightarrow \Sigma (L + M + N)$

N.B. se non c'è perizia, $I \equiv D \equiv A$ e B diventa nullo; per gli acconti la percentuale va commisurata all'importo complessivo dei lavori di ogni classe e categoria.

- 4) **CONTABILITÀ** (va commisurata ai consuntivi lordi di ogni classe e categoria, e infine va effettuata la sommatoria sommando poi il rimborso spese)

per ogni singola categoria :

Tab. E per intero per classe 1°

Tab. E con riduzione del 30 % per altre classi

- 5) **COLLAUDO** (va commisurato al consuntivo lordo come da contabilità finale)

importo lordo colonna occorrente in totale $\Rightarrow D = A + B - C$

importo lordo riserve esaminate $\Rightarrow O$

sommano $\Rightarrow P = D + O$

percentuale tab. C $\Rightarrow i \%$

a) onorari $P \times i_p \Rightarrow Q$

b) collaudo in corso d'opera (art. 19 d) $Q \times 0,30 \Rightarrow R$

c) revisione tecnico contabile $Q \times 0,25 \Rightarrow S$

d) rimborso spese $(Q + R) \times s \Rightarrow T$

totale collaudo $\Rightarrow Q + R + S + T$